

Accordo di Programma

Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale

fra

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito Ministero),

e

la Convenzione di Comuni costituita in data 24 settembre 2001, denominata “Iniziativa Carburanti a Basso Impatto” (ICBI), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Consorzio Ecogas (già Consorzio GPL Autotrazione), la Federmetano, l’Assogasliquidi, l’Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), l’Associazione italiana riparatori auto / Confederazione Nazionale Artigianato (AIRA/CNA), il Consorzio NGV System Italia e la Confartigianato / Autoriparazione

PREMESSO CHE

è compito dello Stato promuovere politiche di sviluppo sostenibile che garantiscano la salvaguardia dell’ambiente in cui vive e opera l’uomo, a beneficio delle generazioni presenti e future;

l'esperienza e il dibattito di questi anni a livello europeo mostrano come le politiche di sviluppo sostenibile debbano attuarsi mediante un insieme articolato e coerente di misure economiche, ambientali, sociali, legislative, fiscali, formative e informative, nonché attraverso la realizzazione di programmi e progetti nazionali guidati da un’appropriata azione amministrativa;

fra gli obiettivi di un’efficace politica di sviluppo sostenibile rientra la salvaguardia e la protezione dell’ambiente dai fenomeni dell’inquinamento ed, in particolare, dell’inquinamento atmosferico;

secondo i dati dell’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (di seguito APAT), contenuti nell’*Inventario delle Emissioni in Atmosfera, edizione 2004*, riferiti al periodo 1990-2002, in Italia la circolazione di autovetture incide sensibilmente sull’inquinamento atmosferico, contribuendo per più del 46 % alle emissioni di monossido di carbonio, per il 22 % a quelle di ossidi di azoto, per il 12 % a quelle di composto organici volatili non metanici (di seguito COVNM) e per il 10 % alla formazione di PM10 (percentuale che sale al 13% ove si considerino anche le emissioni dovute all’usura dei pneumatici e dei freni ed all’abrasione del manto stradale);

per garantire un adeguato livello di tutela dell’ambiente nei centri urbani, le politiche europee richiedono agli Stati membri di porre in essere un insieme coerente di interventi per la lotta all’inquinamento, che da un lato rispondano alla logica di *command and control*, ma dall’altro spingano verso la stipulazione di accordi volontari con categorie di imprese ed organizzazioni socio-economiche;

un’azione efficace che concorra alla globale riduzione delle emissioni inquinanti può attuarsi mediante la promozione di veicoli ad emissioni ridotte, lo sviluppo di tecnologie dirette a limitare i consumi e la diffusione sul territorio nazionale di impianti di rifornimento di

carburanti a basso impatto ambientale, quali gas metano (di seguito metano) e gas di petrolio liquefatto (di seguito GPL);

col decreto 2 aprile 2002 n. 60 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di recepimento delle direttive 1999/30/CE del 22 aprile 1999 e 2000/69/CE del 16 novembre 2000, sono stati fissati i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle, il piombo, il monossido di carbonio ed il benzene;

tra gli inquinanti sopraindicati, il benzene comporta elevati rischi per la salute umana e, malgrado si riscontrino nell'aria ambiente dei maggiori centri urbani, grazie ai provvedimenti finora adottati, una progressiva riduzione delle concentrazioni di questo inquinante, sono necessarie ulteriori azioni per raggiungere entro il 1 gennaio 2010 il valore limite di 5 microgrammi/m³;

rispetto alla benzina, l'utilizzo di carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, quali metano e GPL, si è dimostrato efficace per l'eliminazione pressoché totale delle emissioni di biossido di zolfo, di benzene e di altri COVNM, nonché per la significativa riduzione di altri inquinanti;

la riduzione delle emissioni nell'aria ambiente di COVNM attraverso l'utilizzo per autotrazione di metano e GPL, consente altresì di perseguire l'obiettivo di abbattere le concentrazioni di ozono a livello del suolo come previsto dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 di attuazione della direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria;

con l'obiettivo di procedere al risanamento dell'aria ambiente nelle aree urbane, le regioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, individuano le zone e gli agglomerati nei quali i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza ovvero sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza, e stanno adottando piani e programmi per il raggiungimento di detti valori limite;

per favorire le azioni stabilite coi piani regionali redatti ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 351/1999, il Ministero, anche attraverso azioni di sostegno alle iniziative locali promosse da soggetti pubblici e privati, pone in essere misure dirette a contrastare l'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni da traffico veicolare e ad incentivare, presso i cittadini, l'utilizzo del metano e del GPL, favorendo altresì la diffusione sul territorio nazionale di impianti di distribuzione dei predetti carburanti;

rispetto ai carburanti tradizionali l'uso del metano e del GPL garantisce una significativa riduzione delle emissioni di CO₂, riduzione peraltro destinata a crescere ancora, secondo studi condotti sullo sviluppo tecnologico dei sistemi di alimentazione dei veicoli (fonte Commissione Europea, "Market development of alternative fuels", Report del gruppo di contatto sui carburanti alternativi, dicembre 2003);

la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria dei centri urbani concorre a rispondere altresì alle finalità perseguite con l'impegno assunto dall'Italia, con la ratifica del protocollo di Kyoto, di abbattere entro il 2012 le emissioni di gas serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990;

con decreto del Direttore del Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e Rischi Industriali del 20 dicembre 2000 n. 83/SIAR/2000, il Ministero ha promosso un progetto volto all'incentivazione dell'uso di carburanti gassosi a basso impatto ambientale mediante il

potenziamento della rete di rifornimento degli stessi, nonché la conversione a GPL e metano di autovetture a benzina non catalizzate;

con il predetto decreto è stata individuata nella Convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la figura del coordinatore delle azioni progettuali in ambito nazionale;

il Ministero ha stipulato in data 8 maggio 2001 con alcuni Enti locali, l'Associazione delle città italiane per la mobilità sostenibile e lo sviluppo dei trasporti – ONLUS, il Consorzio GPL Autotrazione, la Federmetano, l'Assogasliquidi, l'UNASCA, l'AIRA/CNA, la NGV System Italia un protocollo d'intesa che ha previsto sia l'erogazione di incentivi per la trasformazione dei veicoli non catalizzati mediante installazione di impianti a GPL/metano, sia il cofinanziamento di impianti di approvvigionamento metano o GPL per flotte pubbliche;

il giorno 24 settembre 2001 è stata costituita la Convenzione di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000;

in data 29 ottobre 2001 alla Convenzione ICBI ha aderito la Confartigianato/Autoriparazione, sottoscrivendo il Protocollo d'intesa stipulato l'8 maggio 2001;

PRESO ATTO CHE

l'attuazione del predetto protocollo ha prodotto risultati significativi, sia per il potenziamento della rete di rifornimento del gas metano o GPL, realizzato grazie al cofinanziamento sul territorio nazionale di diciotto impianti di approvvigionamento riservati a flotte pubbliche, sia per la trasformazione a metano o GPL di 46.310 veicoli con sistemi di alimentazione tradizionali;

dalle stime effettuate dal Ministero relativamente alle riduzioni delle emissioni derivanti dalla trasformazione dei veicoli incentivata col predetto protocollo d'intesa risulta che, soprattutto in relazione ad alcuni inquinanti ad elevato impatto sull'ambiente urbano e sulla salute umana, sono stati ottenuti effetti positivi in termini di mancato rilascio in atmosfera (stimato, per i composti organici volatili non metanici, in circa 1.117,58 T/anno);

con decreti del Direttore del Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e Rischi Industriali n. 83/2000/SIAR del 20 dicembre 2000, e n. 981/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 sono state impegnate le risorse per attuare il predetto programma di finanziamento;

le dette risorse sono state trasferite al Comune di Parma, capofila della Convenzione ICBI, con successivi decreti del Ministero ed, in particolare, con decreto 634/2001/SIAR del 10 ottobre 2001, è stato trasferito il 50% del finanziamento impegnato pari a 20 miliardi di lire, con decreto 852/2002/SIAR/DEC del 17 luglio 2002 la somma di Euro 4.758.118,00 e, con decreto 1276/DEC/IAR/2002 del 12 novembre 2002 la rimanente somma di Euro 9.312.715,64;

le risorse impegnate e trasferite per la corresponsione degli incentivi sono state interamente utilizzate;

nonostante le azioni già intraprese ed il miglioramento tecnologico dei carburanti dei singoli veicoli, come risulta dalle informazioni relative alla qualità dell'aria, fornite dalle Regioni e dalle Province autonome al Ministero ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 351/99 e dell'art. 5 del D.M. n. 60/2002, i livelli di benzene nei centri urbani devono essere ulteriormente ridotti per rientrare, a partire dal 1 gennaio 2010, nei limiti fissati dal citato D.M. n. 60/2002; al contempo è necessario ridurre i precursori dell'ozono, che risultano particolarmente elevati;

per consentire un'ulteriore riduzione degli inquinanti nell'aria ambiente, il Ministero intende sottoscrivere il presente accordo al fine di perseguire gli obiettivi individuati col citato protocollo di intesa;

secondo un'analisi costi-benefici, è opportuno indirizzare gli incentivi economici per la trasformazione a metano e a GPL dei veicoli che presentano emissioni inquinanti non in linea con le attuali esigenze di tutela dell'ambiente urbano, ma che, al contempo, possiedono un'aspettativa media di vita ancora rilevante;

secondo i dati rilevabili dall'Annuario statistico 2004 ACI, il parco nazionale di autovetture immatricolate tra il 1993 ed il 2000, rispondente ai requisiti di cui alle direttive 91/441/CEE del 26 giugno 1991 e 94/12/CEE del 23 marzo 1994, è quantificabile in 15.710.751, pari al 46% del totale circolante, di cui 12.537.692 con alimentazione a benzina;

della suddetta quota di autovetture alimentate a benzina, 7.405.902 risultano conformi al decreto del Ministero dei Trasporti del 28.12.1991, che ha recepito la direttiva 91/441/CEE (autovetture "euro 1"), e 5.131.790 risultano conformi ai decreti del Ministero dei Trasporti 4.9.1995 e 29.2.1996, che hanno recepito la direttiva 94/12/CEE (autovetture "euro 2");

allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, è opportuno, altresì, continuare a finanziare la realizzazione di impianti di rifornimento di metano e GPL per flotte pubbliche;

la Convenzione ICBI, l'ANCI, il Consorzio Ecogas, la Federmetano, l'Assogasliquidi, l'UNASCA, l'AIRA/CNA, il Consorzio NGV System Italia e la Confartigianato/Autoriparazione convengono col Ministero sull'utilità ed opportunità di perseguire gli obiettivi indicati nel citato protocollo d'intesa;

RITENUTO CHE

per l'attuazione del predetto progetto, lo strumento della Convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 si è dimostrato idoneo a garantire flessibilità e rappresentatività agli enti locali e ad assicurare costi di gestione ridotti in rapporto alle attività svolte;

la Convenzione costituita in data 24 settembre 2001, denominata "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto" (ICBI), ha una validità temporale di cinque anni;

i firmatari del presente accordo intendono confermare la Convenzione ICBI, quale soggetto referente che coordini, in ambito nazionale, le attività degli enti locali ed i rapporti con le associazioni del settore e concordi inoltre col Ministero le modalità di erogazione e di corretta gestione degli incentivi;

la Convenzione ICBI, considerati i positivi risultati raggiunti, intende confermare il Comune di Parma quale Comune capofila, incaricato della gestione delle attività relative all'esecuzione degli impegni sottoscritti con il presente accordo di programma;

VISTO

la legge 4.11.1997 n. 413 contenente misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene;

il decreto del Ministero 21 aprile 1999, n. 163, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

il d.lgs. n. 351/1999 di attuazione della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

il decreto del Ministero n. 60/2002 che ha recepito la direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, per il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000, relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 di attuazione della direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

il decreto del Ministero GAB/DEC/42/2004 del 17 marzo 2004 recante la direttiva generale sull'Amministrazione e sulla gestione per l'anno 2004 e, in particolare, l'obiettivo strategico g) "garantire il proseguimento dell'attuazione degli accordi di programma e delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 31 luglio 2002 n.179 in materia di mobilità sostenibile con la finalità di favorire la riduzione delle emissioni in ambiente urbano", avente carattere pluriennale ed assegnato alla Direzione Generale per la salvaguardia ambientale;

l'art. 1, comma 45, della legge 15 dicembre 2004 n. 308 contenente "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", che autorizza la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma e dei programmi di finanziamento in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria;

il decreto dell'Ispettorato Generale per le politiche di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze n. 150916 con il quale è stata disposta l'istituzione di un nuovo capitolo U.P.B. 5.2.3.2. "Piani di disinquinamento", capitolo n. 8412 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale", dotato della sola competenza per il 2004 pari a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00);

il decreto del Direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale del 31 dicembre 2004 n. 1351, ed in particolare, l'articolo 1, che impegna la somma di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per la prosecuzione degli accordi programma, tra cui l'Iniziativa Carburanti Basso Impatto, disponendo che tale somma gravi sul capitolo 8412 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale", anno finanziario 2004 – UPB 5.2.3.2;

il decreto ministeriale del 3 marzo 2005 n. 199 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che assegna complessivamente risorse pari a € 100.000.000,00 (centomiloni/00) al fine di assicurare la prosecuzione degli accordi di programma e i programmi finanziari in materia di mobilità sostenibile, di cui € 50.000.000,00 a gravare sulle risorse assegnate con decreto dell'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze n. 150916, e € 50.000.000,00 con riduzione dello stanziamento per il corrente esercizio finanziario dell'UPB Gab 1.2.3.6. "Fondo Unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale", nonché l'art. 1, comma 4 del medesimo decreto ministeriale, che destina al rinnovo dell'accordo di Programma ICBI, la somma di € 20.000.000,00;

il decreto del Ministero GAB/DEC/57/2005 del 23 marzo 2005 con il quale è stata emanata la direttiva generale sull'amministrazione e sulla gestione per l'anno 2005 per il Ministero ed, in particolare, l'obiettivo strategico c) "garantire per la parte di competenza, l'attuazione degli

accordi di programma e delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile e combustibili, con la finalità di favorire la riduzione delle emissioni in ambiente urbano, curando l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili in modo tale che la promozione di modelli sostenibili di mobilità si inserisca in maniera costruttiva anche nel tessuto imprenditoriale del paese e sia accompagnata da iniziative volte a coinvolgere il mondo imprenditoriale", assegnato alla Direzione Generale per la salvaguardia ambientale;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 15 giugno 2005 n. 50422, con il quale, nello stato di previsione del Ministero, per l'anno finanziario 2005 è stata stanziata, nei capitoli di spesa n. 8412 e n. 7955, la complessiva somma di € 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00) per il rifinanziamento degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria;

Tutto ciò premesso, oggi a Parma, tra

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito Ministero), la Convenzione di Comuni costituita in data 24 settembre 2001, denominata "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto" (ICBI), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Consorzio Ecogas (già Consorzio GPL Autotrazione), la Federmetano, l'Assogasliquidi, l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), l'Associazione italiana riparatori auto / Confederazione Nazionale Artigianato (AIRA/CNA), il Consorzio NGV System Italia e la Confartigianato / Autoriparazione

Si conviene quanto segue

ART. 1

1. La premessa e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo di programma.

ART. 2 - Finalità

1. Col presente accordo di programma, le Parti intendono continuare a perseguire gli obiettivi individuati con il decreto del Direttore del Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e Rischi Industriali (oggi Direzione Salvaguardia Ambientale, di seguito DSA) n. 83/2000/SIAR, e tradotti nel protocollo d'intesa siglato in data 8 maggio 2001, attraverso nuove azioni di incentivazione dirette alla realizzazione di un progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e lo sviluppo dei carburanti gassosi per autotrazione a basso impatto ambientale.

2. Le Parti intendono perseguire altresì l'obiettivo di prevenire e ridurre la formazione nelle aree urbane sia di benzene, al fine di raggiungere i valori limite fissati con il DM 60/2002, sia dei precursori dell'ozono, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 183/2004 di attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono in aria ambiente.

3. Le azioni promosse con il presente accordo sono dirette a incentivare presso i cittadini la trasformazione di alcune classi di veicoli alimentati a benzina mediante l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL, e a favorire la realizzazione di impianti di rifornimento dei medesimi carburanti per flotte veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità.

ART. 3 - Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a rendere sinergiche, sia in ambito nazionale che in ambito locale, le politiche ambientali dirette a contrastare l'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni da traffico veicolare nei centri urbani, promuovendo campagne per lo sviluppo e l'uso del GPL e del metano.

2. Il Ministero si impegna a porre in essere azioni di sensibilizzazione dirette a promuovere l'adozione di misure che incentivino l'utilizzo del GPL e del metano, favorendo anche ulteriori iniziative dirette alla medesima finalità, quali ad esempio la partecipazione a campagne di informazione sui benefici ambientali ed economici derivanti dall'uso dei carburanti gassosi a basso impatto.

3. Le Amministrazioni locali si impegnano a promuovere progetti globali di mobilità sul territorio, istituendo ulteriori programmi, azioni e contributi diretti alla medesima finalità perseguita con le misure oggetto del presente accordo.

S'impegnano altresì a promuovere campagne per la sensibilizzazione dei cittadini sui benefici ambientali ed economici derivanti dall'uso dei carburanti gassosi a basso impatto; in particolare i mezzi di comunicazione utilizzati, recanti anche il logo fornito dal Ministero, dovranno diffondere una corretta informazione sui dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli impianti, sui requisiti normativi vigenti che disciplinano il parcheggio nei garage delle autovetture trasformate a metano o GPL e sulla diffusione degli impianti di rifornimento nel territorio. Inoltre, le Amministrazioni si impegnano a pubblicizzare adeguatamente l'esistenza dei contributi statali, anche mediante inserzioni su quotidiani locali e pubbliche affissioni, entro 30 giorni dall'avvio dell'iniziativa.

Tutte le iniziative assunte in tale quadro devono essere comunicate da ciascuna Amministrazione al Ministero ed al Comune capofila della Convenzione ICBI.

4. Le Associazioni dei proprietari degli impianti di distribuzione, dei costruttori di impianti di conversione dei veicoli, quelle degli installatori e quelle degli artigiani riparatori auto si impegnano a contribuire alla realizzazione delle politiche di sviluppo e diffusione dell'utilizzo di carburanti gassosi a basso impatto elaborate dal Ministero, mediante attività di informazione e formazione nei riguardi dei propri associati sui contenuti dell'accordo di programma, sui requisiti occorrenti per l'adesione all'iniziativa e sulle modalità operative della stessa.

Vigilano sul rispetto degli impegni previsti dal piano di dettaglio a carico dei propri associati.

Si impegnano altresì ad effettuare, per almeno tre anni dalla sottoscrizione dell'accordo, campagne pubblicitarie incentrate sui benefici ambientali connessi all'uso dei carburanti gassosi a basso impatto, nonché sui benefici economici che conseguono alla trasformazione dei veicoli alimentati con i combustibili tradizionali.

Si impegnano a verificare la possibilità di erogare a ciascun beneficiario degli incentivi previsti dal presente accordo, buoni sconto carburante da potersi utilizzare presso gli impianti aderenti alle associazioni firmatarie.

5. Le Associazioni dei costruttori di impianti di conversione dei veicoli, quelle degli installatori e quelle degli artigiani riparatori auto si impegnano ad applicare i prezzi di acquisto e dei costi di installazione degli impianti di trasformazione non superiori a quelli risultante dal listino prezzi attualmente in vigore (allegato 3), e a non aumentarlo fino alla conclusione dell'iniziativa promossa dal presente accordo, tutelando in tal modo i consumatori da possibili abusi.

Si impegnano ad assicurare l'effettuazione gratuita di un controllo annuale su ciascun impianto per i primi due anni dalla trasformazione, verificandone il regolare funzionamento secondo gli standard di sicurezza ed il mantenimento delle caratteristiche ecologiche.

Vigilano sul rispetto degli impegni previsti dal piano di dettaglio a carico dei propri associati, controllando in particolare che ciascuna officina o ciascun installatore rispetti il numero delle prenotazioni delle trasformazioni che è possibile ricevere giornalmente, secondo le prescrizioni contenute nel piano di dettaglio di cui all'art. 7.

Si impegnano, per conto dei propri associati, a dare adeguata pubblicità presso le officine dell'esistenza e dell'ammontare degli incentivi.

Forniscono al Ministero ed al Comune capofila della Convenzione ICBI l'elenco delle officine aderenti all'iniziativa, comunicando tempestivamente ogni successivo aggiornamento dello stesso.

Si impegnano inoltre ad anticipare la somma concessa a titolo di incentivo e ad evidenziare nelle fatture l'importo del relativo sconto di modo da consentire ai cittadini di beneficiare degli incentivi contestualmente alla trasformazione dei veicoli.

6. L'UNASCA si impegna a far inserire, nei corsi diretti al conseguimento della patente di guida, una lezione sui benefici ambientali derivanti dall'uso di carburanti gassosi a basso impatto. La lezione non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico degli utenti e deve evidenziare i vantaggi ambientali ed economici derivanti dall'utilizzazione dei suddetti carburanti, divulgando una corretta informazione sui dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli impianti, sui requisiti normativi vigenti che disciplinano il parcheggio nei garage delle autovetture trasformate a metano o GPL, sulla diffusione degli impianti di rifornimento sul territorio. Il relativo materiale informativo ed il contenuto di base della lezione è fornito dalla Convenzione ICBI.

Vigila sul rispetto del predetto impegno da parte dei propri associati e si impegna a trasmettere al Ministero ed al Comune capofila la documentazione attestante l'adozione di tali iniziative.

7. Al fine di assicurare continuità alle azioni di promozione dell'utilizzo dei carburanti gassosi a basso impatto ambientale, anche successivamente alla conclusione dell'iniziativa promossa con l'accordo, le Parti si impegnano a promuovere ulteriori misure dirette al medesimo scopo. Gli impegni aggiuntivi assunti dalle Parti verranno esaminati dal Ministero ed, eventualmente, pubblicizzati all'interno delle proprie campagne di comunicazione.

8. I firmatari della Convenzione ICBI si impegnano a rinnovare, secondo le prescritte formalità, la Convenzione stessa prima della sua naturale scadenza prevista per il **24 settembre 2006, di modo da** garantire la continuità delle azioni promosse col presente accordo.

ART. 4 - Finanziamento

1. Il Ministero destina la somma di Euro 20.000.000,00 (Euro venti milioni/00) per finanziare il presente accordo di programma.

In particolare, Euro 15.000.000 (Euro quindicimilioni/00) sono destinati ad incentivi per la conversione a metano o GPL di veicoli alimentati a benzina; Euro 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00) al finanziamento di impianti di rifornimento a metano o GPL per flotte veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità.

2. La ripartizione dei fondi tra le due misure potrà essere soggetta a successiva variazione, su proposta della Convenzione ICBI e previa approvazione del Direttore della DSA, in funzione dell'effettiva consistenza delle domande di accesso ai predetti incentivi.

Le modalità di recupero da una misura all'altra, con la relativa tempistica e gli adempimenti necessari, saranno regolati dal piano operativo di dettaglio..

ART. 5 - Compiti della Convenzione ICBI

1. Sono confermati la Convenzione ICBI costituita il 24 settembre 2001 e il Comune di Parma, quale capofila della medesima Convenzione.
2. La Convenzione ICBI, conformemente alle direttive ricevute dal Ministero, coordina in ambito nazionale le attività delle Amministrazioni locali ed i rapporti con le associazioni del settore, vigilando sul perseguimento delle finalità del presente accordo.
3. Garantisce l'accesso al programma a tutti i Comuni che sono compresi nelle liste di zona e di agglomerati di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4.8.1999 n. 351, come individuati ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, e che deliberano l'adesione alla Convenzione ICBI.
4. Redige il piano operativo di dettaglio contenente le modalità esecutive di erogazione degli incentivi e lo sottopone per l'approvazione alla DSA del Ministero.
5. L'Ufficio ICBI, costituito presso il Comune di Parma, verifica, tramite le liste di cui al comma 3 del presente articolo, il possesso dei requisiti in capo ai Comuni che intendano aderire alla Convenzione ICBI o che siano già aderenti, comunicando al Ministero il relativo elenco ed ogni sua successiva variazione.
6. L'Ufficio ICBI provvede inoltre alla predisposizione di appositi moduli per la dichiarazione, da parte dei soggetti che fanno richiesta di accesso ai contributi, del possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente accordo.

ART. 6 - Comuni partecipanti alla Convenzione ICBI

1. Possono presentare istanza di adesione alla Convenzione ICBI i Comuni individuati dalle regioni e dalle province autonome nelle liste di zona e di agglomerati nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o siano compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 4.8.1999 n. 351.
2. Il Comune interessato trasmette al Comune capofila un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, da un suo delegato o dal funzionario responsabile, in cui manifesta l'interesse a partecipare alla Convenzione ICBI.
Qualora non siano state ancora definite, o approvate con apposita delibera di Giunta, le liste di zona e di agglomerati oggetto dei piani e programmi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4.8.1999 n. 351, potranno partecipare alla Convenzione ICBI i Comuni individuati nelle liste inviate dalle Regioni al Ministero nell'ambito del monitoraggio tecnico avviato con nota DSA/2004/15371 del 30.06.2004.
3. Con l'istanza, i Comuni interessati devono attestare di essere in possesso dei requisiti per aderire alla Convenzione ICBI, nonché l'esistenza, nel proprio territorio o in quello dei Comuni limitrofi, di impianti di rifornimento di metano o GPL per autotrazione aperti al pubblico.
4. I Comuni che, precedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo, hanno presentato istanza di adesione alla Convenzione ICBI, non devono presentare nuova istanza.
5. L'Ufficio ICBI verifica, tramite le liste di cui al comma 2 del presente articolo, che i Comuni che presentano istanza di adesione alla Convenzione ICBI, ivi compresi quelli che l'hanno già presentata antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo, siano in possesso dei requisiti prescritti per aderire alla Convenzione ICBI.

6. Il medesimo ufficio verifica, altresì, che i Comuni già aderenti alla Convenzione ICBI abbiano mantenuto il possesso dei sopra menzionati requisiti di adesione.

7. A seguito della verifica, l'Ufficio ICBI procederà ad iscrivere alla Convenzione i Comuni risultati idonei e ad escludere quelli non in possesso dei requisiti prescritti, dandone formale comunicazione.

Aggiorna l'elenco dei Comuni aderenti alla Convenzione ICBI, e lo trasmette al Ministero unitamente alla relazione trimestrale di cui all'art. 9 comma 2.

ART. 7 - Piano di dettaglio

1. Il piano di dettaglio, redatto dall'ufficio ICBI nel rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo, descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessari a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione degli incentivi.

In particolare fissa il numero massimo di prenotazioni per le installazioni di impianti di alimentazione che ciascuna officina può ricevere settimanalmente e prevede, al contempo, un sistema che garantisca il monitoraggio e la verifica in tempo reale del numero di prenotazioni effettuate, prevedendo ove necessario un meccanismo di blocco di quelle in soprannumero.

2. Il piano di dettaglio deve prevedere inoltre un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per ambedue le azioni finanziate dal presente accordo.

Raggiunta la percentuale di 9/10 di impiego delle somme a disposizione, l'Ufficio ICBI comunica a tutti i soggetti interessati il prossimo esaurimento dei fondi.

Impegnate tutte le somme, l'Ufficio ICBI procede tempestivamente alla sospensione delle richieste di finanziamento.

3. L'ufficio ICBI dovrà procedere alla presentazione del piano di dettaglio entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

4. Il piano è valutato ed approvato con decreto del Direttore della DSA.

5. Ogni successiva e necessaria modifica del piano di dettaglio deve essere preventivamente approvata con decreto del direttore della DSA.

ART. 8 - Trasferimento delle risorse

1. Il Ministero, al momento dell'approvazione del piano di dettaglio, trasferisce al Comune capofila, con decreto del Direttore della DSA il 50% delle somme impegnate.

2. Il restante 50% è trasferito al predetto Comune successivamente alla presentazione, da parte dello stesso, della rendicontazione sull'utilizzo dell'80% dell'importo della prima *tranche*.

3. L'Ufficio ICBI cura l'istruttoria delle richieste di contributi e, verificatane la regolarità, eroga i contributi entro i termini di cui al piano di dettaglio.

ART. 9 - Rendicontazione

1. Il Comune capofila presenta il rendiconto alla DSA secondo le modalità indicate nell'allegato 4, e comunque, entro la scadenza temporale prevista dall'art. 158 del decreto legislativo 267/2000.

2. Il medesimo Comune invia trimestralmente alla DSA una relazione sullo stato di attuazione del piano redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato 5, indicando, in particolare, le trasformazioni effettuate, gli impianti di rifornimento di metano o di GPL ammessi a finanziamento, gli impegni finanziari assunti, le somme liquidate ed i controlli effettuati.

ART. 10 - Revoca dei finanziamenti

1. Il Ministero dispone la revoca dei finanziamenti concessi nel caso di mancata corrispondenza dell'attuazione del progetto al piano di dettaglio o nel caso di mancata o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto finanziato col presente accordo, nonché in ogni ipotesi in cui ritenga motivatamente opportuna la revoca.
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite alla DSA del Ministero, aumentate degli oneri accessori di legge a partire dalla data di erogazione.
3. Le risorse oggetto di revoca sono gestite autonomamente dal Ministero e vengono impegnate per l'attuazione di progetti ed iniziative aventi analoghe finalità di riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare urbano.

ART. 11 - Contributo

1. I contributi per ciascuna tipologia di trasformazione di veicolo sono elencati nello schema di cui all'allegato 1.
I contributi previsti per gli impianti di rifornimento a metano o GPL per flotte veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità sono indicati nell'allegato 2.
2. I contributi non sono cumulabili con incentivi istituiti da altri rami dell'Amministrazione statale e dalle Amministrazioni regionali o locali, diretti a finanziare la conversione di veicoli o la realizzazione di impianti di rifornimento a metano o GPL.

ART. 12 - Soggetti destinatari del contributo

1. Il contributo per le trasformazioni dei veicoli è erogato alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto a GPL o di un impianto a metano su un veicolo che risulti di loro proprietà e che siano residenti in uno dei Comuni di cui all'art. 6, comma 1 del presente accordo.
Le persone giuridiche possono accedere al contributo previsto per le trasformazioni dei veicoli, limitatamente ai mezzi aventi le caratteristiche descritte nel comma precedente, destinati all'utilizzo in conto proprio. Rimangono escluse le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto merci in conto terzi e quelle che hanno ricevuto oltre 100.000,00 Euro (centomila/00) di aiuti pubblici negli ultimi tre anni ai sensi del regolamento comunitario n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di stato di importanza minore ("de minimis").
2. Il contributo per la realizzazione di impianti di rifornimento è destinato esclusivamente agli Enti Locali, ed alle aziende di proprietà o controllate dagli stessi Enti, che ne faranno richiesta secondo le modalità contenute nel piano operativo di dettaglio.

ART. 13 - Tipo di veicoli

1. Possono essere oggetto di trasformazione finanziata col presente accordo tutti i veicoli alimentati a benzina immatricolati fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2000 appartenenti alle categorie "euro 1" ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti del 28.12.1991 che ha recepito la direttiva 91/441/CEE ed "euro 2" ai sensi dei decreti del Ministero dei Trasporti 4.9.1995 e 29.2.1996 che hanno recepito la direttiva 94/12/CEE.
2. Detti veicoli devono essere in regola sia con la revisione periodica prevista dal d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni, che con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 7.7.1998 "Direttiva sul

controllo dei gas di scarico dei veicoli (c.d. *bollino blu*) ai sensi dell'art. 7 del "Nuovo codice della strada", nei Comuni ove sia previsto tale obbligo.

ART. 14 - Trattamento dati personali (*privacy*)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui entreranno in possesso relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi, esclusivamente per le finalità del presente accordo e, comunque, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 15 - Durata

1. L'accordo di programma resta in vigore fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, pari a Euro 20.000.000 (Euro ventimilioni/00) a ciò destinate dal Ministero.

2. Il Ministero si riserva in futuro di promuovere il rinnovo del presente accordo, se reputerà ancora tale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento dell'aria ambiente nelle aree urbane.

ART. 16 - Estensione dell'accordo

1. Le associazioni non firmatarie del presente accordo possono avanzare richiesta di adesione, purché assumano gli impegni previsti per le associazioni firmatarie appartenenti alla medesima categoria.

Il Ministero avrà gli oneri previsti da tale accordo e, segnatamente, quelli di cui agli articoli 4 e 3 comma 2.

2. Gli operatori di settore di cui al presente accordo, che non siano aderenti ad alcuna delle associazioni di categoria firmatarie, possono aderire allo stesso purché assumano gli stessi impegni previsti per la categoria cui appartengono.

A tal fine i soggetti di cui al presente articolo possono presentare apposita istanza al Comune capofila.

3. Il Comune capofila provvederà a comunicare al Ministero l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni aderenti alla Convenzione ICBI, delle associazioni di categoria e delle officine aderenti all'accordo, nonché l'aggiornamento delle richieste di incentivi per l'installazione degli impianti di distribuzione e delle trasformazioni dei veicoli ammessi a finanziamento.

Parma, _____

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio _____

La Convenzione ICBI _____

L'ANCI _____

Il Consorzio Ecogas _____

La Federmetano

L'Assogasliquidi

L'UNASCA

L'AIRA / CNA

Il Consorzio NGV System Italia

La Confartigianato / Autoriparazione

ALLEGATO 1

Quadro incentivi per il finanziamento della conversione dei veicoli previsto dall'Accordo di Programma

L'incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari ad € 350,00 sia nel caso dell'installazione di un impianto di alimentazione a Metano che nel caso dell'installazione di un impianto a GPL.

La conversione deve riguardare autovetture immatricolate fra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2000 appartenenti alla classe "Euro 1", ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti del 28.12.1991 che ha recepito la direttiva 91/441/CEE, o "Euro 2", ai sensi dei decreti del Ministero dei Trasporti 4.9.1995 e 29.2.1996 che hanno recepito la direttiva 94/12/CEE.

La richiesta di contributo può essere avanzata da persone fisiche, per autovetture di loro proprietà, o da persone giuridiche, per autovetture destinate all'utilizzo in conto proprio, residenti in uno dei Comuni di cui all'art. 6, comma 1 dell'accordo di programma, ovvero quei *"Comuni individuati dalle regioni e dalle province autonome nelle liste di zona e di agglomerati nelle quali i livelli di uno o più inquinanti eccedano il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o siano compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 4.8.1999 n. 351"*.

ALLEGATO 2

Quadro incentivi per il finanziamento della realizzazione degli impianti di distribuzione METANO/GPL previsto dall'Accordo di Programma

Gli incentivi per finanziare la realizzazione di impianti di distribuzione di Metano o GPL per flotte veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità sono quantificati nella misura massima del **70%** dei costi relativi alla parte impiantistica degli stessi.

Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento i Comuni che hanno aderito alla Convenzione ICBI e solo relativamente a progetti di realizzazione di impianti di distribuzione propri o di Aziende partecipate.

ALLEGATO 3

Listino prezzi massimi al pubblico (IVA compresa)

*concordato dalle Associazioni di impianti di conversione a
GPL e metano dei veicoli, quelli degli installatori e quelle
degli artigiani riparatori auto*

	Tipo di alimentazione*	importo
GPL	Auto a carburatori **	€ 700,00
	Auto ad iniezione **	€ 800,00
	Impianto a controllo della carburazione	€ 1.200,00
	Impianto ad iniezione gassosa	€ 1.650,00
	Impianto ad iniezione sequenziale	€ 1.800,00

	Tipo di alimentazione*	importo
Metano (serbatoio 90 lt)	Auto a carburatori **	€ 1.200,00
	Auto ad iniezione **	€ 1.300,00
	Impianto a controllo della carburazione	€ 1.650,00
	Impianto ad iniezione gassosa	€ 2.200,00
	Impianto ad iniezione sequenziale	€ 2.300,00

Eventuali extra	Serbatoi toroidali, speciali, alta capacità	€ 100,00
	Indicatore di livello	€ 50,00
	Variatore di fase (metano)	€ 100,00
	Collaudo	€ 80,00

N.B.: Per autovetture particolari superiori a 4 cilindri, turbo, o con allestimenti speciali, il prezzo sarà concordato con l'installatore. Le Associazioni saranno disponibili per fornire informazioni sulle variazioni di prezzo a tutela del consumatore.

() Le differenze di prezzo sono dovute alle diversità tecnologiche degli impianti ed ai diversi tempi di installazione che questi richiedono.*

*(**) Le voci qui indicate sono riportate solo per completezza del listino; trattasi, infatti, di voci non applicabili agli incentivi previsti dal presente Accordo di programma, essendo riferite a sistemi di alimentazione a benzina con tecnologia superata dalle autovetture immatricolate a partire dal 1993 e rispondenti alla tipologia "Euro 1", ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti del 28.12.1991 che ha recepito la direttiva 91/441/CEE.*

ALLEGATO 4

Schema di rendicontazione ex art. 158 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rendicontazione relativa al periodo	
Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	Descrizione sintetica del progetto
Comuni aderenti alla Convenzione ICBI	n. ed indicazione dettagliata delle adesioni relative all'esercizio in oggetto
Finanziamento assegnato dal Ministero con D.....	Somma complessiva ed eventuale ripartizione del finanziamento tra le due azioni previste
Finanziamento erogato dal Ministero	€ Capitoli di bilancio in entrata
Finanziamento erogato dal Ministero durante l'esercizio in oggetto	€.....
Totale spese impegnate per le due azioni previste (indicare il numero di protocollo di delibere, determine dirigenziali e eventuale ripartizione per esercizi finanziari)	€..... €
Totale spese impegnate durante l'esercizio in oggetto per le due azioni previste	€..... €.....
Spese complessivamente sostenute e liquidate per le due azioni previste	€..... €.....
Spese complessivamente sostenute e liquidate durante l'esercizio in oggetto per le due azioni previste	€..... €
Spese di struttura operativa	€.....
Spese di struttura operativa durante l'esercizio in oggetto	€.....
Totale somme impegnate e non liquidate	€
Utilizzo eventuali economie	Descrizione del progetto integrativo da realizzare mediante economie, numero protocollo autorizzazione ministeriale per l'utilizzo dei residui
Stato di avanzamento del progetto	...%
Valutazione ed efficacia del progetto all'esercizio in oggetto	Indicare criteri quali: riduzione dell'inquinamento atmosferico, contrazione flussi veicolari, utilizzo carburanti basso impatto ambientale ecc.

Dettaglio economico al.....	Importo previsto ed impegnato in capitolo di bilancio	Importo effettivo fatturato e liquidato	Economie o ribassi d'asta
Fattura n.....			
Fattura n.....			
Fattura n.....			

Totale fatture liquidate all'esercizio in oggetto			
--	--	--	--

Dettaglio Azione 1 - Incentivi per la conversione di veicoli alimentati a benzina	
Numero di conversioni effettuate	n..... (di cui n..... a GPL, e n..... a Metano)
Tipologia delle autovetture trasformate	n..... tipologia "Euro 1", n..... tipologia "Euro 2"
Localizzazione geografica delle trasformazioni finanziate	Indicare la localizzazione per Regioni e Comuni nel cui ambito sono state finanziate le trasformazioni.

Dettaglio Azione 2 - Incentivi per finanziare impianti di distribuzione di metano o GPL per flotte veicolari che effettuano servizi di pubblica utilità	
Numero di impianti ammessi a finanziamento	n..... (di cui n..... a GPL, e n..... a Metano)
Contributo riconosciuto a ciascun impianto di distribuzione finanziato	€..... €..... (indicare la quota di cofinanziamento riconosciuta per ciascun impianto di distribuzione)
Localizzazione geografica degli impianti di distribuzione finanziati	Indicare la localizzazione per Regioni e Comuni nel cui ambito sono stati finanziati gli impianti di distribuzione

ALLEGATO 5

Report trimestrale sullo stato di attuazione del Progetto

Report trimestrale sullo stato di attuazione del Progetto	
Numero ed elenco dei Comuni aderenti alla Convenzione ICBI	Indicare il numero dei Comuni, e fornire un elenco degli stessi, con gli estremi degli atti amministrativi propedeutici all'adesione
Numero totale di trasformazioni finanziate	
Stato di avanzamento delle trasformazioni finanziate, relative ad autovetture di tipologia "Euro 1"	Indicare separatamente le conversioni a GPL e a Metano effettuate
Stato di avanzamento delle trasformazioni finanziate, relative ad autovetture di tipologia "Euro 2"	Indicare separatamente le conversioni a GPL e a Metano effettuate
Localizzazione geografica delle trasformazioni effettuate	Indicare la localizzazione per Regioni e Comuni nel cui ambito sono state finanziate le trasformazioni.
Numero degli impianti di distribuzione ammessi a finanziamento	
Localizzazione geografica degli impianti di distribuzione finanziati	Indicare la localizzazione per Regioni e Comuni nel cui ambito sono stati finanziati gli impianti di distribuzione
Stato di avanzamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissione a finanziamento di un impianto di distribuzione	
Stato di avanzamento atti amministrativi e pagamenti	
Somme impegnate	
Somme liquidate	
Controlli effettuati	Indicare risultati ottenuti con campagne di monitoraggio a campione sulle autovetture soggette a trasformazione, sui soggetti beneficiari dei contributi, sulla localizzazione degli impianti di distribuzione